

## Fatto e diritto.

**I** impugna l'avviso di accertamento in rettifica n. 109/2015, notificato il 5.8.'15, con il quale il Comune di Ragusa, per gli anni dal '09 al '12 e in relazione all'immobile sito in Ragusa, contrada Palamentana s.n., pretende a titolo di TARSU (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani) il pagamento della maggiore somma di € 2.048,67, oltre sanzioni e interessi.

La ricorrente, premesso che l'ente, con precedente rettifica n. 419/03/10/2012, notificata il 5.10.'12 (doc. 2 del fascicolo), aveva accertato, in relazione allo stesso immobile e per gli stessi anni, la maggiore superficie di mq. 50 rispetto a quella denunciata; che essa ricorrente aveva condiviso la rettifica e di conseguenza versato l'importo richiesto; che inaspettatamente riceve un nuovo avviso (quello adesso impugnato) fondato sulle stesse ragioni del primo, ma con l'aggravante che la superficie sottoposta a tassazione è questa volta superiore (rispetto a quella denunciata) di ben mq. 232, così ripartiti: mq. 123,21 per locali adibiti ad abitazione (e relative pertinenze) e mq. 109,06 per aree scoperte (doc. 1); che l'istanza di accesso, tesa ad apprendere le ragioni della nuova rettifica, rimaneva senza risposta (doc. 3), tanto premesso, ne eccepisce la totale illegittimità deducendo: la violazione dell'art. 73 D.l.s. n. 507/93, per la mancata attivazione del contraddittorio nella fase precedente l'adozione del provvedimento impugnato; il difetto di motivazione, perché l'avviso non è sorretto da alcuna verifica circa l'effettiva estensione dei locali o dell'area potenzialmente idonei a produrre rifiuti e quindi assoggettabili a tassazione; la conseguente violazione degli articoli 1, comma 162, l. n. 296/2006, 3 l. n. 241/90 e 7, comma 1, l. n. 212/2000, nonché del citato articolo 73, nella parte in cui appunto stabilisce che si debba procedere alla "rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili"; la violazione dei principi dell'affidamento e della buona fede sanciti dall'art. 10 l. n. 212/2000, dato che con l'avviso impugnato l'ente riapre una questione che riteneva essere stata definitivamente risolta con l'accettazione della precedente rettifica; in subordine,

nel merito, l'infondatezza della rettifica in quanto il Comune intende con essa sottoporre a TARSU parti dell'immobile del tutto inidonee a produrre rifiuti, ossia un sottotetto difficilmente accessibile e inutilizzabile e delle aree scoperte di pertinenza dell'immobile adibito a civile abitazione (come attestato da documentazione fotografica, doc. 4 e 5); infine, la decadenza del potere impositivo e la violazione dell'art.59, comma 2, D.l.s. n 507/1993, per non avere l'ente applicato la riduzione ivi prevista per il caso di immobile distante dal più vicino centro di raccolta dei rifiuti.

Chiede pertanto dichiararsi la nullità o annullarsi i ricorsi.

Con controdeduzioni presentate in data 27.10.'16, il Comune prima difende la legittimità del provvedimento, tuttavia poi, nelle stesse difese, afferma di avere rideterminato in mq. 46,53 (in luogo dei precedenti 232 mq.) la superficie dell'immobile da sottoporre a tassazione; di averlo fatto sulla base di apposito sopralluogo effettuato in data 11.1.'16; di avere quindi emesso, in sostituzione di quello oggetto di impugnazione, nuovo avviso, distinto con il n. 109/2016 e dove calcola in € 410,35 (invece di € 2.048,67) la maggiore TARSU dovuta dalla ricorrente, oltre sanzioni e interessi (doc. 4 del fascicolo di parte resistente).

Insiste nel totale rigetto del ricorso.

**II** Il citato avviso n. 109/2016 costituisce oggetto di separato ricorso, iscritto al n. di R.G. 58/2017 e in cui la ricorrente, oltre a svolgere le stesse ragioni del primo, altresì deduce la violazione dell'art. 43, comma IV, DPR n. 600/73 stante l'inesistenza di nuovi elementi che possono giustificare l'emissione di avviso avente la funzione di integrare o modificare il precedente accertamento.

Il Comune non si costituisce.

La ricorrente presenta in data 23.6.'17 memoria illustrativa, cui allega: copia del provvedimento del 23.2.'17 con cui il Comune di Ragusa, in parziale accoglimento dell'istanza di reclamo/mediazione, ricalcola il debito per TARSU in complessivi € 147,10; relazione tecnica avente ad oggetto il calcolo della superficie tassabile del suo immobile.

Entrambi i ricorsi vengono trattati e posti in decisione alla pubblica udienza del 17.7.'17.

**III** Tanto premesso, la Commissione, disposta la riunione dei due ricorsi in quello iscritto al n. di R.G. 1558/2015, osserva.

I ricorsi sono fondati.

Glova anzitutto rimarcare l'ondeggiante, già per questo non attendibile, comportamento nella fattispecie seguito dall'ente resistente, che emette, in relazione alla medesima questione e dopo l'avviso notificato in data 5.10.'12 (definito con l'accettazione della maggiore somma pretesa a titolo di TARSU), i due avvisi oggetto d'impugnazione, entrambi tesi - come il primo - alla rettifica della denuncia di applicazione della TARSU presentata dalla ricorrente in relazione allo stesso immobile sito nella Palamentana di Ragusa, ma di contrastante e inconciliabile tenore e poi superati dal provvedimento del 27 febbraio '17 con il quale l'ente, riconoscendo in sostanza la fondatezza dei ricorsi, determina in soli 147,10 l'importo dovuto per tutti gli anni dal '09 al 012.

Tanto si riflette sulla legittimità degli avvisi, che presentano carente o contraddittoria motivazione proprio sul principale criterio di determinazione della TARSU, che è rappresentato dalla misura e destinazione della superficie imponibile (cfr. art. 73, I comma, D.l.s. n. 507/1993).

Il Comune, inoltre, non ha affatto contestato i dati emergenti dalla documentazione e dalla relazione tecnica prodotti dalla ricorrente; e la pretesa fatta valere con gli atti impugnati non ha trovato conferma nemmeno nel sopralluogo effettuato in data 11.1.'16 (cfr. il prodotta nel ricorso iscritto al n. 58/2017, doc. 5), che ha invece escluso l'esistenza di locali (e di aree scoperte) da assoggettare a imposta in aggiunta a quelli già tassati.

L'ente ha così violato l'obbligo di motivazione di cui all'art. 1, comma 162, l. n. 296/2006, che impone all'amministrazione di esplicitare in maniera coerente le ragioni (in fatto e sotto il profilo giuridico) per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati

ed elementi indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente (vedi, in materia di TAR SU, C. 06/11/2009 n. 23582).

I ricorsi vanno pertanto accolti; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento dei ricorsi riuniti nel ricorso iscritto al n. 1558/2015, dichiara la nullità degli avvisi impugnati; condanna il Comune di Ragusa al pagamento delle spese del giudizio che liquida a favore della ricorrente in complessivi € 1.000,00, oltre somme accessorie.

Ragusa, 17.7.'17.

Il Relatore

*Agostino Vassallo*


Il Presidente.

*Giuseppe Alcega*

**SPECIFICA SPESE SENTENZA  
ASSOLTA CON M. P. N. DA BOLLO**

Diritto di .....  
- rilascio ..... *2h 00*  
- rilascio .....  
..... *2h 00*

IL SEGRETARIO .....



copie .....  
.....

Il Direttore di Segreteria  
*Dott.ssa Francesca Migliorisi*

*[Signature]*